



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita l'escussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g.                      promossa da:

con gli avv.ti ALBERTO

BERRI, COSIMO FRANCIOSO e LEONE D'AGATA;

RICORRENTE

contro

RESISTENTE CONTUMACE

**Fatto e diritto**

- Rilevato che con ricorso ritualmente notificato

afferma di essere stata dipendente di

Cooperativa, in qualità di socio lavoratore, con contratto a tempo determinato e parziale (20 ore settimanali), dal 07/08/2014 al 31/10/2015, con mansioni di "cameriera ai piani" nell'ambito di un contratto di appalto presso Arcimboldi di Milano, cliente della convenuta; che la Società Cooperativa, applicava ai lavoratori il CCNL Turismo Pubblici Esercizi, e ciò in violazione dell'art. 7 del D.L. 248/07 e dell'art. 3 della L. 142/01; che la datrice di lavoro svolgeva attività



di pulizia, anche giornaliera, di strutture alberghiere, ospedaliere, pensioni, case di riposo pubbliche e private, locande e simili, compreso il rifacimento letti, di servizi ausiliari alla ristorazione e alla gestione di alberghi; che era stata inquadrata al livello 3 del CCNL Imprese di Pulizie, Servizi Integrati/Multiservizi Sottoscritto da Unione Nazionale delle Cooperative Italiane con mansioni di cameriera ai piani; che il CCNL applicato dalla resistente era quello “per i soci co-imprenditori e i lavoratori dipendenti delle Cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale e ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici” sottoscritto da UNCI e CONFSAL; che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono CGIL, CISL e UIL per i lavoratori dipendenti e CONFINDUSTRIA e CONFESERCENTI per la parte datoriale, mentre l’UNCI non può considerarsi tale; che i CCNL precedenti i minimali di cui all’art. 7 del D.L. 248/07, con riguardo all’attività demandata, erano quelli del Turismo – Pubblici Esercizi o, in subordine, Pulizia e Multiservizi sottoscritti da CGIL, CISL e UIL; che parte resistente andava conseguentemente condannata al pagamento in suo favore della somma € 5.618,27 a titolo di differenze retributive e € 781,67 a titolo di TFR o, in via subordinata, di € 5.074,02 a titolo di differenze retributive e € 7772,81 a titolo di TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a secondo della ritenuta applicabilità al caso di specie del contratto collettivo Turismo Pubblici Esercizi ovvero il contratto collettivo Pulizia e Multiservizi;

- Rilevato che parte resistente, ritualmente citata, è rimasta contumace nel giudizio;
- Ritenuto che sia documentalmente provata l’esistenza e la tipologia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e posto a fondamento della domanda di pagamento delle differenze retributive (cfr. docc. nn. 2,3 e 4);
- Rilevato che, per costante giurisprudenza, che “in materia di società cooperative di lavoro, l’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, entrato in vigore in data 8 maggio 2001, nel prevedere espressamente la possibilità per il socio lavoratore di



instaurare, a fianco del rapporto associativo, un ulteriore e diverso rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ha fatto venire meno la ritenuta incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione lavoro e quella di lavoratore subordinato ovvero autonomo con vincolo di parasubordinazione. Ove, peraltro, il socio deduca l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza della sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro" (v. Cass. n. 10240/2009);

- Rilevato che l'art. 3 della L. 142/01 stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della L. 300/1970, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (...)";
- Rilevato che l'art. 7, co. 4, del D.L. 248/07 convertito nella L. n. 31 /2008 stabilisce che "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, e società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. N. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;
- Ritenuta la legittimità costituzionale della previsione normativa secondo cui i trattamenti economici complessivi per i soci di cooperativa non debbano essere inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale



nella categoria; la Corte Costituzionale ha infatti escluso la sussistenza di una lesione della libertà sindacale sulla scorta della corretta interpretazione del art. 7, comma 4, del D.L. 248/07, norma che non impone di applicare a tutti gli appartenenti alla categoria un determinato contratto collettivo nella sua interezza, ma si limita a estendere loro la garanzie di minimi retributivi individuati da una fonte (CCNL stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative) generalmente ritenuta quella più idonea ad assicurare la proporzionalità e sufficienza della retribuzione, in ossequio ai principi di cui all'art. 36 Cost. (Corte Cost., n. 51/2015);

- Rilevato che la circolare del Ministero del Lavoro n. 10310/2012 precisa che per il settore delle pulizie l'unico contratto da prendere come riferimento è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, Legacoop, Confcooperative, provvedimento ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, che ha precisato che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Tribunale di Parma, 26 novembre 2015);
- Ritenuto pertanto che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo" fissato in riferimento al cosiddetto contratto collettivo 'leader'), secondo il riferimento ad essi fatto dall'art. 1, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella L. n. 389 del 1989 (Cass., n. 801/2012);
- Rilevato che nella delibera del Ministero del Lavoro in data 08/08/2014, invocata dalla ricorrente a sostegno del ricorso (doc. 6), l'UNCI non figura tra le sigle sindacali dotate di maggiore rappresentatività sul piano nazionale;



- Ritenuto che in base a quanto fin qui esposto e a quanto specificamente previsto dall'art. 7, comma 4. del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, norma avente efficacia ricognitiva e interpretativa dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e, quindi, di carattere retroattivo, la retribuzione minima spettante al lavoratore socio di cooperativa non possa essere inferiore a quella prevista dal CCNL del settore merceologico interessato, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale rispetto alla categoria di riferimento;
- Ritenuto che sono documentalmente provate le differenze retributive spettanti a parte ricorrente, dovendosi ritenere la correttezza dei conteggi ritualmente prodotti in quanto compilati avuto riguardo alle buste paga in atti, ed alle previsioni del contratto collettivo invocato (doc. 12);
- Ritenuto che conseguentemente il ricorso vada accolto nei termini di cui al dispositivo con le conseguenze di legge in ordine alle spese

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma di € 5.618,27 a titolo di differenze retributive nonché la somma di € 781,67 a TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dovuto al saldo.

Condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano € 1.500,00 per compensi ed € 118,50, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a.

Milano, 18/08/2016

Il Giudice  
Maria Grazia Cassia



